

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TOSAP

ART.27

Revoca della Concessione

1.La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.

2.Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

3 I concessionari di posteggio del mercato settimanale e del lungolago che, per l'anno in corso e/o per i precedenti, non hanno provveduti al pagamento, anche parziale, delle tasse dovute per l'occupazione ivi inclusa la tassa rifiuti sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio, previo provvedimento di sospensione di 60 giorni.

.....

ART.29

L'Autorizzazione alle Occupazioni Temporanee

1 Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.

2. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

3. Le occupazioni temporanee, ivi incluse quelle dei posteggi dei banchi del mercato settimanale e dei posteggi della zona del lungolago, sono negate se al richiedente è stata contestata, per occupazioni precedentemente effettuate, la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli e/o il mancato pagamento anche parziale delle tasse dovute per l'occupazione ivi inclusa la tassa rifiuti.

.....